



CITTÀ di VENTIMIGLIA

REGOLAMENTO TOPONOMASTICA

Titolo I (Giuridico)

Art. 1

Principi generali

- 1) Il Comune di Ventimiglia (IM) tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città.
- 2) Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell'assegnazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.
- 3) Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni ed integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono la immediata applicazione senza dar luogo ad atti di recepimento.

Art. 2

Disciplina degli adempimenti toponomastici – Aggiornamento e integrazione nel S.I.T. -

E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.

- 1) I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere, sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.
- 2) Gli adempimenti topografici ed ecografici sono di competenza dell'Ufficio Statistica il quale racchiude tra le sue competenze anche la gestione della toponomastica e numerazione civica. Ai fini della corretta implementazione dei dati geografici e del coordinamento delle procedure che ne permettono l'aggiornamento continuo, le funzioni relative alla gestione dei dati geo referenziati vanno previste all'interno del Sistema Informativo Territoriale (SIT)

- 3) È compito dell'Ufficio Statistica (toponomastica e numerazione civica) recepire le richieste di modifica, studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale nonché raccogliere le proposte di intitolazione delle nuove aree di circolazione.
- 4) E' altresì compito del suddetto ufficio predisporre gli elaborati relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna ed eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, nonché, la registrazione e la codifica delle variazioni e degli aggiornamenti relativi nell'apposita banca dati. L'ufficio toponomastica e numerazione civica cura i rapporti con le ditte che saranno interpellate per gli eventuali lavori di posa in opera, rilevazione tabelle e targhe;
- 5) Gli Uffici comunali preposti alla gestione del territorio, dei lavori pubblici e della viabilità, trasmettono all'Ufficio toponomastica e numerazione civica la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione, dei nuovi fabbricati e dei nuovi accessi, sia in fase di previsione che a realizzazione completata e, comunque, tutte le informazioni necessarie relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica e la realizzazione di qualsiasi elemento che possa modificare la rappresentazione del territorio nella cartografia comunale.
 Garantiscono inoltre il ripristino della numerazione civica e della segnaletica verticale (pali con nome delle aree di circolazione), in tutte quelle zone o aree di circolazione oggetto di lavori di manutenzione del manto stradale, dei marciapiedi, e nel caso di rifacimento delle facciate degli edifici.
- 6) Le banche dati gestite dai vari uffici comunali relative ad informazioni e dati che abbiano riferimenti territoriali debbono integrarsi con la banca dati ufficiale della toponomastica.
- 7) Le attività di natura tecnica operativa relative alla numerazione civica e all'apposizione delle tabelle e delle targhe potranno essere affidate a soggetti esterni all'Amministrazione fermo restando l'attività di coordinamento e controllo in capo all'ufficio toponomastica e numerazione civica.

Note di carattere generale relative alla compilazione dello stradario (rif. Circolare Istat n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014) (rif. Regolamento Anagrafico - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Istruzioni per l'ordinamento ecografico di onomastica stradale e numerazione civica).

Art. 3

Valutazione delle proposte di intitolazione - Quadro normativo di riferimento

- 1) Nessuna strada, piazza pubblica, monumento o lapide o altro ricordo permanente può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà (art. 2 Legge 23 giugno 1927 n. 1188).
- 2) In base alla medesima legge, i Prefetti delle Province hanno, comunque, facoltà di deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano bene meritato alla Nazione.
- 3) Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.
- 4) Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi per il tramite della competente Sovrintendenza ai monumenti. (art. 1, R.D.L. n. 1158/1923). In tale evenienza deve sempre essere indicata anche la precedente denominazione.
- 5) Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, il comune provvederà alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, ai soli fini di adeguamento alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di

denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, DEMOLIZIONI ETC. (ART. 47 d.P.R. 223/89)

- 6) Nel caso di revisione la stessa viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione (ART. 47 D.P.R. 223/89 c. 2)

Art. 4

Criteri per la denominazione di aree di circolazione e impianti pubblici

- 1) Il toponimo, sia che indichi persone, località o altro, deve essere idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica, e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente definite. Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona anche se ciò non ha valore vincolante.
- 2) È da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a Piazza, Piazzale, Via, Viale, Vicolo, Largo, onde eliminare possibili confusioni.
- 3) È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti e alle attività ivi installate.
- 4) In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.
- 5) Il toponimo va attribuito anche ad impianti pubblici (strutture sportive, ricreative, culturali/spettacolo - parchi gioghi, aree verdi, strutture scolastiche ecc.) seguendo in linea generale gli stessi criteri di cui ai commi precedenti.
- 6) Le informazioni sul toponimo relative a questo tipo di strutture sono implementate nelle varie banche dati rispettando lo strato informativo di pertinenza (esempio: la denominazione di un teatro dovrà aggiornare lo strato informativo edifici; quello di un parco lo strato informativo del verde pubblico).

Art. 6

Commissione per la toponomastica

- 1) È istituita con compiti consultivi e di proposta la Commissione toponomastica. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale su indicazione, per quel che riguarda i membri scelti tra i partiti di maggioranza e minoranza che ne faranno parte, del Consiglio Comunale e resta in carica per l'intera durata dello stesso. Essa si intende prorogata nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione.
- 2) Il Sindaco, dopo avere sentito i membri di maggioranza e minoranza del C.C., provvede a indicare i membri esperti, esterni all'amministrazione, che avranno funzioni consultive nella scelta delle richieste di intitolazione delle aree di circolazione, degli edifici pubblici ed in tutte le fattispecie che per i quali è richiesto detto parere.
- 3) La Commissione ha il compito di tutelare la storia toponomastica di Ventimiglia (IM) e del suo territorio, di curare le nuove denominazioni rispetto all'identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali, storici o formati tradizionalmente nella tradizione orale.
- 4) Le deliberazioni in materia di toponomastica sono di competenza della Giunta Comunale.

- 5) Tutte le proposte di denominazione sono valutate dalla Commissione che trasmetterà quelle ammissibili alla Giunta Comunale.
- 6) Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione, di edifici e di altri luoghi pubblici, corredate dal profilo biografico dell'onorando, devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo il visto di approvazione, previo parere della Società Storica locale o regionale, come previsto dal Regio Decreto 1188/1927 a cui fa riferimento l'art. 41, comma 3, del D.P.R. 223/1989.

Art. 7

Composizione Commissione – Funzionamento

- 1) La Commissione è composta da 7 membri di cui 5 scelti tra soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, purché esperti in storia e cultura locale e designati dai capigruppo consiliari. Sono componenti di diritto della Commissione, gli Assessori ai servizi demografici, alla cultura, alla polizia urbana ed il Sindaco o suo delegato che la presiede.
- 2) Il personale dell'ufficio toponomastica e numerazione civica svolge funzioni di segreteria della commissione.
- 3) Il suddetto ufficio predispone altresì gli atti da sottoporre all'esame della commissione per l'intitolazione delle nuove aree di circolazione, luoghi, spazi pubblici, ecc.
- 4) Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la maggioranza dei componenti.
- 5) Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 6) La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente e comunque sempre nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulti indispensabile la denominazione.
- 7) Ai componenti della Commissione non è riconosciuto nessun compenso.

Art. 8

Nuove denominazioni, procedimento ed elenco proposte di denominazione

- 1) Il procedimento di intitolazione si attiva su richiesta o d'ufficio.
- 2) Le richieste di denominazione, possono essere avanzate da: Commissione toponomastica, Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della Giunta Comunale, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.
- 3) Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere alcun diritto nei confronti del richiedente.
- 4) Le richieste possono essere presentate all'ufficio protocollo, indirizzate all'Amministrazione a mezzo PEC o presso l'Ufficio Statistica (toponomastica e numerazione civica).
- 5) Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo lasciando al Comune di determinare l'area di circolazione cui eventualmente attribuirlo, oppure specifiche, se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura.
- 6) Le richieste dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento, toponimo.
- 7) L'Ufficio toponomastica e numerazione civica istruisce le domande chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e provvede all'inserimento delle denominazioni proposte e non immediatamente attribuibili in un apposito elenco.
- 8) Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, a seguito della realizzazione di nuove aree di circolazione. L'Ufficio Statistica attingendo dall'apposito elenco costituito a seguito delle richieste

istruite, provvede alla predisposizione della documentazione tecnica per l'attribuzione della denominazione all'area di circolazione.

Art. 9

Apposizione delle targhe toponomastiche

- 1) Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente.
- 2) Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze ecc.) sono a carico del Comune (art. 10, Legge 1128/1954).
- 3) Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Sullo stesso supporto può essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).
- 4) Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale mono facciale (applicata sui muri degli edifici) o su apposite paline. Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l'onomastica del toponimo (nome, cognome, date di nascita e morte, qualifica o recare l'avvenimento e la data cui si riferisce il toponimo).
- 5) Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.

Art. 10

Variazioni dell'onomastica

- 1) In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.
- 2) Una volta esecutiva la deliberazione di assegnazione di nuovi toponimi o di variazione di toponimi di circolazione esistenti, l'ufficio toponomastica e numerazione civica comunicherà le variazioni o attiverà sistemi telematici di interscambio con tutti i soggetti e gli uffici e servizi pubblici interessati interni esterni all'Ente.
- 3) L'ufficio anagrafe provvederà a dar corso a tutti i provvedimenti di carattere anagrafico relativi ai cittadini residenti nella zona interessata.
- 4) La modifica della denominazione di un'area di circolazione deve essere ampiamente motivata e in via prioritaria può essere effettuata solo in presenza di variazioni urbanistiche o per revisione generale in occasione di eventi censuari.
- 5) Restano a carico del Comune tutte le spese sostenute da privati o dalle attività economiche per l'aggiornamento di atti e documenti derivanti dalle variazioni stesse

Titolo II (Tecnico)

Art. 11

Toponimo Stradale - Area di circolazione – Definizione – Criteri generali

- 1) Per toponimo stradale si intende un nome che viene assegnato dal Comune di Ventimiglia (IM) all'infrastruttura viabilistica per identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico, o più precisamente da un "indirizzo".
- 2) Più in generale, il toponimo stradale comunale individua un'area del territorio comunale dove, oltre all'area specificatamente adibita alla circolazione, possono trovarsi altre zone di suolo pubblico diversamente attrezzate: può quindi avvenire che l'area denominata in un dato modo corrisponda o alla sola area stradale o ad un'area stradale con una o più aree a verde pubblico, o/e una o più aree a parcheggio, etc.
- 3) Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).
- 4) Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica ed una propria distinta denominazione. La numerazione civica deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).
- 5) Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, devono essere segnalate tempestivamente per essere inserite nella cartografia comunale e procedere alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.
- 6) Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.
- 7) Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti (barrati) e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.
- 8) In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.

Art. 12

Aspetti generali

Le nuove denominazioni delle aree di circolazione devono essere riportate in modo esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio e in caratteri maiuscoli (Esempio: VIALE ALESSANDRO MANZONI). Inoltre, le denominazioni inserite non dovranno contenere abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, evitando errori di ortografia o refusi di battitura.

Ogni variazione della toponomastica stradale o una revisione della numerazione (es. Via Giuseppe Verdi che diventa Via Giuseppe Mazzini) possono essere disposte d'ufficio in conseguenza di modifiche alla viabilità o al tessuto urbanistico. Tali modifiche devono comportare l'aggiornamento dell'informazione nei vari servizi del Comune (anagrafe, tributi, edilizia, urbanistica, ecc.). In

questo caso l'avvio del procedimento è comunicato agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e modifiche successive. Le stesse considerazioni di cui sopra sono valide per tutti i documenti ufficiali in uso presso il Comune che contengano dati toponomastici.

In caso di revisione dell'onomastica stradale o della numerazione civica il cittadino non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione né per l'aggiornamento dei documenti d'identità, né della patente di guida o del libretto di circolazione, ma sarà sufficiente esibire copia del certificato di residenza, (Circolare MIACEL n. 24 del 31 dicembre 1992, Circolare MIACEL n. 2 del 7 febbraio 1996 del Ministero dell'Interno e Nota n. 1235/n.350 del 23 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Il comune si fa carico di dare esatta applicazione di quanto indicato dall'archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANNCSU), il quale ha come obiettivo quello di essere un registro toponomastico di riferimento per tutti gli enti della Pubblica Amministrazione e, di costituire la fonte primaria per la validazione degli indirizzi dell'archivio dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), di cui all'art. 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Gli indirizzi presenti in ANPR dovranno corrispondere a quelli di ANNCSU.

Art. 13

Riconoscibilità univoca del toponimo stradale

Il riferimento di ciascuna denominazione dello stradario deve essere inequivocabilmente identificabile, (persona, data, luogo geografico, nome legato a particolari tradizioni storiche o usanze dei luoghi, eventi e fatti storici, nomi che fanno riferimento a specie della fauna e della flora, ecc.). Ad es. la sola denominazione Garibaldi non è corretta in quanto non permette di individuare a chi si riferisce, infatti potrebbe essere relativa a: GIUSEPPE GARIBALDI, ANITA GARIBALDI o BRIGATA GARIBALDI. La denominazione VENETO fa riferimento alla regione geografica come ente territoriale e non a ricordo della battaglia di VITTORIO VENETO come in alcuni casi si vuole intendere.

3. Denominazioni riferite a persone

Le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, internazionali, nazionali o locali, dovranno contenere prima l'indicazione del nome e a seguire il cognome, ad es. VIA ALDO MORO.

Art. 14

Titoli onorifici, religiosi, nobiliari e qualifiche professionali

Le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, nazionali o locali, dovranno contenere prima l'indicazione di eventuali titoli onorifici, religiosi, nobiliari o qualifiche professionali (se presenti), poi il nome ed in seguito il cognome, ad es. VIA GENERALE GIUSEPPE ARIMONDI o VIA MARESCIALLO LUIGI CADORNA o VIA MONSIGNORE ARDUINO TERZI. Stessa cosa per le aree di circolazione intitolate a figure religiose, precedute dall'attributo DON (es. VIA DON GIOVANNI MINZONI) o PAPA (es. VIA PAPA PIO DODICESIMO) o PADRE (es. VIA PADRE VICINIO DA SARSINA). I titoli nobiliari (re, principe, duca, marchese, conte, visconte e barone) se accompagnati dal nome del casato dovranno

essere posti dopo il nome e cognome (es. VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR o PIAZZA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA). La presente regola vale solo quando i titoli onorifici, religiosi, nobiliari o le qualifiche professionali sono riportati in delibera.

Art. 15

Denominazioni riferite a fratelli e sorelle

Le aree di circolazione intestate a "Fratelli" (es. VIA FRATELLI ROSSELLI) o "Sorelle" (es. VIA SORELLE TETRAZZINI), possono essere registrate riportando solo il sostantivo e il cognome.

Art. 16

Denominazioni riferite a santi

Le aree di circolazione intitolate ai santi dovranno essere registrate come se il prefisso San, Sant', Santo, Santa facessero parte integrante del nome, ad es. VIA SANTO STEFANO. Nel caso di ambiguità come per Sant'Antonio che può riferirsi a personaggi diversi si dovrà specificare nella denominazione a quale santo è realmente titolata la strada: ad es. VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA o VIA SANT'ANTONIO ABATE.

Art. 17

Denominazioni riferite a monumenti

Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. che contengono un nome proprio di persona, devono essere registrate secondo la denominazione dell'opera stessa e non del personaggio a cui è riferita potendo così omettere il nome o il cognome: ad es. VIA ARCO DI COSTANTINO, LARGO VILLA MASSIMO.

Art. 18

Denominazioni con pseudonimi

Nel caso di aree di circolazione intitolate a personaggi noti anche con uno pseudonimo, la denominazione dovrà riferirsi unicamente al nome reale o allo pseudonimo. Lo pseudonimo o altre specificazioni possono essere indicate sulla cartellonistica stradale o sulle targhe. Es. PIAZZA MICHELANGELO MERISI DETTO IL CARAVAGGIO dovrà essere registrato con una delle seguenti opzioni:

PIAZZA MICHELANGELO MERISI

oppure:

PIAZZA CARAVAGGIO

O come per il caso di VIA GIOVANNI ERMETE GAETA DETTO E. A. MARIO, la registrazione dovrà essere:

VIA GIOVANNI ERMETE GAETA

oppure:

VIA E A MARIO

Art. 19 **Denominazioni fittizie**

I toponimi riferiti agli indirizzi fittizi utilizzati per registrare in anagrafe i senzatetto o i senza fissa dimora, non devono far parte dello stradario in quanto non corrispondono a un'area di circolazione fisicamente presente nel territorio comunale. Esempi di toponimi generici: VIA DELLA CASA COMUNALE, VIA DIMORA SCONOSCIUTA, VIA SENZA FISSA DIMORA, ecc.. Anche quando i toponimi fanno riferimento a nomi propri di persona come ad es.: VIA MODESTA VALENTI a Roma o VIA REMO CERINI a Pistoia.

Art. 20 **Toponimi con indicazione della precedente denominazione**

Nei casi in cui al toponimo è associata la denominazione che l'area di circolazione aveva prima dell'attuale, essa dovrà essere omessa dalla registrazione. Es: PIAZZA DELLA REPUBBLICA (gia' PIAZZA ESEDRA) deve essere registrata solo come PIAZZA DELLA REPUBBLICA. Le precedenti denominazioni o altre specificazioni possono essere indicate sulla cartellonistica stradale o sulle targhe.

Art. 21 **Toponimi con presenza di caratteri speciali**

Nelle denominazioni non è previsto l'utilizzo di caratteri speciali a meno dell'apice (') per le lettere accentate o parole apostrofate e del trattino di unione (-). Eventuali caratteri speciali sono ammessi solo dalla dizione in lingua nei Comuni in cui è riconosciuto il bilinguismo.

Art. 22 **Denominazioni riferite a una sola persona il cui "Nome" di famiglia è composto da due cognomi, es. VIA CARLO DONAT-CATTIN oppure VIA ANTONIO MARIA VASSALLI-EANDI.**

Questa regola non deve essere applicata ogni qualvolta la denominazione, riferita a una persona, presenta due cognomi, ma solo quando il Comune ne ravvede la necessità e ha gli strumenti per attestare l'unione dei due cognomi, (atti di delibere o di trascrizione anagrafica);

*Denominazioni riferite a date complete (giorno mese e anno) dove il giorno indicato è maggiore di uno, es VIA 8-9 MAGGIO 1848;

*Denominazioni che riportano periodi identificati da due diversi anni (come per anno di inizio e fine di un evento), es. VIA CADUTI DELLA GUERRA 1915-1918.

Il trattino deve essere registrato sempre privo di spazi.

Quando la denominazione è riferita a due o più persone distinte o a due luoghi non riferiti a origine e destinazione, l'uso del trattino non è previsto. I nomi propri di persona e dei luoghi possono solo essere legati da una congiunzione semplice "e" ("ed"), es. VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO o VIA ESULI ISTRIANI E DALMATI.

Art. 23 **Specificazioni del toponimo**

Tutte le specificazioni delle denominazioni che si riferiscono a fatti, luoghi, date dell'evento, sostantivi generici di persona o caratteristiche che servono a meglio rappresentare l'intitolazione dell'area di circolazione non devono essere riportate nella denominazione registrata in archivio, ad es. Via Palestro – battaglia di indipendenza 31 maggio 1859, da registrare solo come VIA PALESTRO; Via 25 aprile – giorno della liberazione, da registrare solo come VIA VENTICINQUE APRILE; Via John F. Kennedy – Presidente Stati Uniti, diventa VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY; Via A. Moro – politico, diventa VIA ALDO MORO; Via delle Beccacce – zona di migrazione, diventa VIA DELLE BECCACCE. Le stesse specificazioni vanno bene se inserite nella cartellonistica stradale o sulle targhe.

Art. 24 **Indicazione delle date**

Per le aree di circolazione che riportano date complete espresse con giorni, mesi e anno in numeri arabi, nella denominazione il giorno e l'anno sono registrati attraverso la numerazione naturale (1, 2, 3, ecc.), mentre il mese con caratteri alfabetici (gennaio, febbraio, ecc.). Es. VIA 18 AGOSTO 1944.

Per le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani, nella denominazione i numeri vanno esplicitati: in lettere se è assente l'anno, ad es. Viale IV Novembre è scritto VIALE QUATTRO NOVEMBRE; in cifre se è presente anche l'anno, ad es. Via XVIII Agosto 1944 è registrato come VIA 18 AGOSTO 1944. Il mese è sempre scritto con caratteri alfabetici.

Per le aree di circolazione che riportano date composte solo da giorni e mese, nella denominazione il numero va esplicitato in lettere: ad es. Via 25 Aprile è scritto VIA VENTICINQUE APRILE.

Per le aree di circolazione che riportano date composte solo da mese e anno, nella denominazione il mese va esplicitato in lettere e l'anno in numeri arabi: ad es. VIA MAGGIO 1898.

Per le aree di circolazione che riportano la contrazione dell'anno (con o senza apostrofo), nella denominazione l'anno va esplicitato in cifre e in forma estesa, ad es. Via Italia '61 è scritto VIA ITALIA 1861.

L'unico caso escluso è la denominazione riferita a RAGAZZI DEL 99 il cui anno è scritto in forma abbreviata ma senza apostrofo.

Art. 25
Indicazioni numeriche

Quando in una zona delimitata (località, quartiere, rione, ecc.) una serie di aree di circolazione non hanno una denominazione univoca ma sono identificabili da una numerazione, si procede ad inserirla nelle seguenti due modalità:

all'inizio della denominazione. Quando si vuole utilizzare l'indicazione numerica nella forma ordinale (primo, secondo, ecc.). La forma ordinale dei numeri può riferirsi solo alle seguenti specie: STRADA, VIA, TRAVERSA, VICO e VICOLO. Es. Specie VIA Denominazione PRIMA BANDIERA alla fine della denominazione. Quando si vuole utilizzare l'indicazione numerica nella forma cardinale (uno, due, ecc.). Adottabile per le denominazioni di aree di circolazione di qualsiasi specie. Es. Specie VIA Denominazione BANDIERA UNO

La numerazione naturale (1, 2, 3, ecc.) e la numerazione romana (I, II, III, IV, ecc.) devono essere ricondotte a una delle due modalità sopra descritte.

Se l'indicazione è riferita alla successione numerica assegnata a aree di circolazione che si diramano da strade di ordine superiore e la cui denominazione è riferita al nome della strada da cui si immette, il numero deve essere registrato in forma ordinale esclusivamente all'inizio della denominazione. In questo caso la forma ordinale dei numeri può riferirsi solo alle seguenti specie: STRADA, TRAVERSA, VICO e VICOLO. Es.:Specie TRAVERSA Denominazione PRIMA DI VIA DEL BECCARELLO

Le indicazioni numeriche (in forma araba o romana) quantitative o strettamente legate al nome proprio a cui è titolata la strada e non riferite alla successione delle aree di circolazione, devono essere espresse in lettere: ad es. Via 4 Cantoni è scritto VIA QUATTRO CANTONI; Piazza Papa Giovanni Paolo II è registrato PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO SECONDO.

Nel caso l'indicazione numerica si riferisca al codice amministrativo di identificazione assegnato dall'ente proprietario o gestore dell'area di circolazione, si devono rispettare le regole stabilite all'art.20.

Il comma 5 dell'art 41 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - impone che nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 26
Aree di circolazione private

Ogni area di circolazione privata aperta al pubblico deve essere distinta da una propria denominazione.

L'aggettivo "privata" indica la natura della titolarità della strada. In questi casi, la specie deve essere identificata esclusivamente da:

- PASSAGGIO PRIVATO
- STRADA PRIVATA
- TRAVERSA PRIVATA
- VIA PRIVATA

- VICO PRIVATO
- VICOLO PRIVATO

Privata o privato non deve mai essere presente nella denominazione a meno che il suo significato non è legato alla titolarità dell'area di circolazione ma a altra specificazione.

Nel caso di strade private a uso pubblico il numero di identificazione della strada non deve essere registrato nella denominazione.

Art. 27

Sentieri (o mulattiere o tratturi):

Sono da riferirsi ad aree di circolazione a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (Codice della strada). Quando denominate, le specie ammesse sono SENTIERO e TRATTURO.

Art. 28

Aree di circolazione pedonali o ciclabili

Alle aree di circolazione di esclusivo utilizzo pedonale e ciclabile a cui è stata assegnata una denominazione, nella specie deve essere registrata una delle seguenti dug:

- * PERCORSO PEDONALE
- * PERCORSO CICLABILE
- * PISTA CICLABILE
- * PERCORSO CICLOPEDONALE
- * PASSEGGIATA (sin. PASSEGGIO)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale, i sinonimi posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

Non sono previste in archivio le seguenti specie:

- * ATTRAVERSAMENTO PEDONALE. C.d.s.: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
- * PASSAGGIO PEDONALE. C.d.s.: parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
- * PASSO CARRABILE. C.d.s.: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
- * PASSERELLA. Intesa più comunemente come struttura di tipo temporaneo o mobile adibita al transito pedonale.
- * AREA PEDONALE. C.d.s.: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

Art. 29

Strade vicinali, poderali, consortili e di bonifica

Le strade vicinali, poderali, consortili e di bonifica sono strade private minori ad uso pubblico collocate fuori dai centri abitati. La loro denominazione deve contenere il nome proprio o il nome della località di destinazione o i nomi delle località di origine e destinazione. Non devono contenere i numeri di identificazione. In questi casi le specie ammesse sono:

* STRADA VICINALE (sin. VIA VICINALE)

* STRADA PODERALE (sin. STRADA RURALE, STRADA INTERPODERALE)

* STRADA CONSORTILE (sin. STRADA CONSORZIALE, VIA CONSORZIALE, STRADA DI BONIFICA)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale i sinonimi posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

Art. 30

Parcheggi

I parcheggi sono da intendersi aree di circolazione qualora fossero di uso pubblico e realizzati su un'area a quota terreno. Nel caso il parcheggio fosse realizzato in un edificio in alzata o interrato non deve far parte dello stradario ma considerato come luogo di interesse.

Vanno, invece, registrati nei numeri civici tutti gli accessi che dalle aree di circolazione accedono all'edificio destinato a parcheggio.

Definizione di parcheggio nel C.d.s.: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

Art. 31

Bivi, incroci, svincoli e rotatorie

I toponimi che sono identificati dalla specie BIVIO, INCROCIO e SVINCOLO che fanno riferimento all'intersezione di strade non devono essere registrati in archivio. Le porzioni di strada che convergono al bivio o all'incrocio o allo svincolo portano il nome della stessa strada di provenienza. Sono invece identificati in archivio come aree di circolazione distinte le rotatorie, intese come ambito di confluenza di due o più segmenti stradali senza intersecarsi. Le rotatorie vanno registrate quando hanno una propria denominazione. In quest'ultimo caso le specie ammesse sono:

* ROTATORIA

* ROTONDA

Art. 32

DUG Lungofiume, lungolago e lungomare

I toponimi riferiti alle aree di circolazione urbane che costeggiano le rive dei fiumi e dei laghi e che nella dug riportano il nome proprio del corpo idrico anteposto dal prefisso "lungo", devono formare una sola parola.

Es. LUNGOPO, LUNGOTEVERE. Quando il nome proprio del corpo idrico inizia per vocale il prefisso diventa "lung" (es. LUNGARNO). La dug LUNGOFIUME, LUNGOLAGO e LUNGOMARE può essere utilizzata come specie generica per la stessa tipologia di area di circolazione.

Art. 33

DUG "case sparse" e "case" "villaggi" "borgata" "rione" "quartiere"

I toponimi con dug case sparse o case, si riferiscono alle aree di circolazione collocate nel territorio extraurbano afferenti a una località. Vista la natura generica delle specie "case sparse" e "case", non propriamente indicate a individuare una specie di area di circolazione, sarebbe opportuno sostituirle con località, frazione, contrada o nucleo. In questo modo si tiene fede alle istruzioni per l'ordinamento ecografico del Regolamento Anagrafico D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223, capitolo 3, paragrafo 6, che disciplina la viabilità esterna ai centri abitati, e che in un caso prevede come unica area di circolazione tutte le strade del territorio di ogni località.

Art. 34

Toponimi duplicati

L'art. 41, comma 5 del Regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, recita:

"Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse."

Pertanto, per risolvere i casi di duplicazione il Comune dovrà deliberare nuove denominazioni o cambiare la specie (dug) a una delle aree di circolazione duplicate. La stessa denominazione infatti la si può usare per specie diverse di area di circolazione, come ad esempio:

- VIA ANTONIO GRAMSCI
- PIAZZA ANTONIO GRAMSCI

IMPORTANTE: L'inserimento della denominazione della località, non rende comunque il toponimo univoco, poiché la denominazione di quest'ultimo deve essere riferita all'intero territorio comunale e non a sottoinsiemi di esso. La località indica l'ubicazione dell'area di circolazione (prevista nel mod. A/P 8 del Regolamento Anagrafico) e non fa parte in alcun modo della denominazione del toponimo.

Art. 35
Elementi del Toponimo stradale (odonomo)

Ogni area di circolazione è distinta dal Toponimo stradale. Questo è costituito dalla specie (DUG denominazione Urbanistica Generica) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, campiello, salita, etc.) e dalla denominazione (DUF – Denominazione urbanistica Ufficiale) che può comprendere l'eventuale complemento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come dei, delle, la, il, etc. ad es. Via dei Tulipani) e l'eventuale complemento alla denominazione (esempio i titoli onorifici per i nomi propri: ad es. Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa).

Art. 36
Stradario - Banca dati toponomastica e cartografia comunale S.I.T.

- 1) Lo stradario contiene l'elenco delle aree di circolazione comunale e la loro rappresentazione mappa mediante strumenti GIS.
- 2) Compete all'ufficio toponomastica e numerazione civica l'inserimento e l'aggiornamento dello stradario con l'elenco, la codifica, la rappresentazione e la localizzazione delle aree di circolazione del territorio comunale e dei numeri civici.

Art. 37
P.U.C. e relativi strumenti attuativi – Viabilità e interventi pubblici.

- 1) Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni di P.U.C. e varianti ed i progetti approvati di interventi pubblici, che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione, devono essere trasmessi, unitamente alla cartografia tecnica relativa, all'Ufficio toponomastica e numerazione civica.
- 2) Compete all'Ufficio toponomastica e numerazione civica l'attivazione dei procedimenti amministrativi inerenti le proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale e quelle inerenti l'assegnazione dei numeri civici esterni ed interni secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Numerazione civica

Art.38
Definizione di accesso

- 1) Si definisce accesso su area di circolazione pubblica, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubblica.
- 2) Ai sensi dell'art. 42 del D.p.r. 223/89 le porte e gli altri accessi dell'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
- 3) L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
- 4) La numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'ISTAT in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.
- 5) Sono pertanto da considerare accessi su strada:
 - gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli;
 - la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l'accesso alle aree retrostanti;
 - le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica;
 - porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità.
 - Ai sensi degli Artt. 41 e 42 del D.P.R. 223/1989 è obbligo del Comune attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività e sedi di associazioni e simili.
 - Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo + numero civico).
 - Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti: sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati, sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Art. 39

Numerazione civica esterna

- 1) La numerazione civica esterna interessa gli accessi che da aree di circolazione conducono direttamente o indirettamente verso aree nelle quali insistono residenze, esercizi di attività, uffici ecc.
- 2) La numerazione civica esterna può essere attribuita anche quando vi siano situazioni che vedono la presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (campi nomadi attrezzati con caravans) o con attività economiche che prevedano la registrazione in appositi albi, purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.

Art. 40

Numerazione civica interna

- 1) Per unità ecografica semplice si intende l'abitazione cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o l'esercizio cioè uno o più vani funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività economica (ufficio e simili).
- 2) Per numerazione civica interna si intende quella che permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso "indirizzo" (definizioni di cui all'art. 47 capo VIII D.P.R. n° 223 del 30 maggio 1989).
- 3) In particolare, nel caso caratterizzato da uno o più fabbricati/edifici condominiali, ognuno di essi potrà essere caratterizzato da un "accesso interno" che rappresenta l'ingresso del fabbricato/edificio, relazionato alla numerazione civica esterna.

Art. 41

Numerazione civica nei centri abitati, nei nuclei abitati e delle case sparse

- 1) La numerazione civica, esterna ed interna, è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT (Legge 24 dicembre 1954 n. 228 - D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 - Istruzioni per l'ordinamento ecografico allegate al volume ISTAT "Anagrafe della Popolazione - metodi e norme, serie B - n. 2, edizione 1992 - Circolari) mantenendo, ove possibile, i criteri adottati in precedenza e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi ai cittadini e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi.
- 2) La numerazione civica esterna va apposta a tutti gli accessi esterni, cioè a quelli che dall'area di circolazione immettono alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali, uffici, ecc.), direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione, indirettamente quando si apre, invece, su corti, cortili o aree di viabilità privata, ecc.
- 3) Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza variabile di circa due metri e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.
- 4) In particolare, all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti disposizioni:
 - a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato ed i numeri pari all'altro.
 - b) Per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale;
 - c) per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale (o ritenuta tale).
 - d) In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.
 - e) La numerazione della case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.

Art. 42

Numerazione civica esterna, procedimento per la richiesta

- 1) E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili, ad avvenuta ultimazione dei lavori e contestualmente alla presentazione della richiesta di agibilità (artt. 42 e 43 D.P.R. n. 223/89 – artt. 24 e 25 D.P.R. n.380/2001), di richiedere l'attribuzione della numerazione civica esterna e interna.
- 2) L'obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione esterna.
- 3) E' altresì obbligatorio comunicare la variazioni di accessi su aree di viabilità che comporti la soppressione di numeri civici sia esterni che interni.
- 4) La richiesta di attribuzione e di variazione della numerazione civica va effettuata utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio toponomastica e numerazione civica e resa disponibile presso gli uffici comunali interessati e sul sito web alla stessa dovrà essere allegata la prescritta documentazione preferibilmente informato digitale per quanto concerne gli elaborati grafici e catastali.
- 5) In caso di interventi di particolare complessità, previsti nel PUC e relativi strumenti attuativi, comportanti la realizzazione di più unità immobiliari, fabbricati e con l'eventuale realizzazione di infrastrutture interne al comparto (viabilità interna, parcheggi e aree a verde), l'Ufficio toponomastica e numerazione civica su segnalazione dell'ufficio Tecnico, programma l'attribuzione della numerazione civica predisponendo, prima dell'ultimazione dei lavori, un piano di attribuzione.
- 6) Il piano di attribuzione, realizzato in collaborazione con il soggetto attuatore, viene utilizzato per il solo uso tecnico interno al fine di programmare correttamente la successiva attribuzione formale della numerazione civica. In ogni caso l'attuatore deve comunicare tempestivamente all'Ufficio toponomastica e numerazione civica qualsiasi variazione (varianti ecc.) che possa intervenire sulla programmazione effettuata con il piano di attribuzione.
- 7) Sulla base del piano così realizzato, l'interessato può richiedere all'Ufficio toponomastica e numerazione civica la prenotazione di uno o più numeri civici. La procedura viene effettuata con richiesta e risposta scritta, risposta comunque non impegnativa rispetto all'attribuzione formale, da effettuarsi successivamente, ad ultimazione dei lavori, ai sensi del primo comma.

Art. 43

Modalità di aggiornamento, previsione accessi futuri

- 1) A seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri consecutivamente numerati, la numerazione civica viene assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT.
- 2) Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

Art. 44
Numerazione civica interna

- 1) La numerazione civica interna è composta da lettere e numeri arabi.
- 2) La lettera identifica l'apertura nell'edificio (accesso diretto sulla corte o sulla scala), il numero arabo l'unità ecografica semplice.
- 3) La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità ecografiche semplici ogni qualvolta si verifichi una variazione di quelle esistenti (frazionamento, soppressione ecc.);
- 4) Ciò avverrà anche nel caso della creazione di una nuova unità ecografica, sia che comporti la realizzazione di un nuovo accesso esterno dall'area di circolazione che l'utilizzo di uno esistente.
- 5) L'attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale la cui agibilità venga rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- 6) Tutti gli elementi che costituiscono numerazione esterna ed interna debbono essere registrati ed aggiornati nella banca dati della toponomastica e numerazione civica, che costituisce l'unica fonte ufficiale del dato toponomastico per tutti i servizi dell'ente.
- 7) La registrazione delle suddette informazioni, che comporta contestualmente il rilascio di apposita certificazione da consegnare al costruttore con la pratica di agibilità, rappresenta il momento in cui il dato viene ufficializzato agli altri uffici comunali che dovranno a loro volta adeguare le relative procedure interne (residenza, autorizzazioni sanitarie, gestione tributi. ecc.) alla gestione del nuovo dato avviando i dovuti controlli qualora vi siano incongruenze con la normativa in vigore.
- 8) Con appositi atti dirigenziali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, verranno definite negli uffici interessati le procedure, la modulistica, nonché le specifiche tecniche ed i formati degli elaborati di cui al presente articolo.

Art.45
Modalità di attribuzione della numerazione civica interna

- 1) Le modalità tecnico operative per l'attribuzione della numerazione civica interna dovranno tener conto delle direttive ISTAT in materia, salvaguardando, ove possibile la situazione esistente utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato.
- 2) Con appositi atti dirigenziali da assumersi entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento verranno dettate le modalità operative e tecniche per l'attribuzione della numerazione civica interna.
- 3) L'ufficio toponomastica e numerazione civica provvederà, contestualmente al rilascio dell'agibilità, a certificare la numerazione civica esterna/interna al proprietario e/o richiedente.
- 4) Il richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento di detta certificazione, dovrà provvedere all'apposizione delle targhe di numerazione civica esterna ed interna secondo le modalità previste nel presente regolamento.
- 5) La Polizia Municipale, nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta di residenza in una unità ecografica alla quale risulti già attribuita numerazione esterna/interna accerterà gli effettivi adempimenti toponomastici ed in caso di inadempimento attiverà i procedimenti previsti dal presente regolamento, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 49 del presente regolamento.

- 6) L'Ufficio toponomastica e numerazione civica predispone periodici controlli per verificare l'applicazione del presente regolamento. In presenza di situazioni di irregolarità o non conformità si provvederà a richiedere la regolarizzazione della situazione ed in caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni di cui al comma precedente.

Art.46

Banca dati toponomastica e numerazione civica – integrazione

- 1) Tutti gli elementi che costituiscono numerazione esterna ed interna debbono essere registrati ed aggiornati nella banca dati della toponomastica e numerazione civica.
- 2) La suddetta banca dati è l'unica fonte ufficiale del dato toponomastico per tutti i servizi dell'ente.
- 3) Il contenuto informativo della banca dati toponomastica e numerazione civica viene automaticamente condivisa con i servizi anagrafe, tributi e commercio.

Art. 47

Banca dati Anagrafe immobiliare e dato toponomastico

- 1) Per anagrafe immobiliare si intende una banca dati relativa agli immobili presenti sul territorio comunale. La banca dati è costituita da informazioni relative ad unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, negozi ..ecc.) raggruppate in uno stesso fabbricato ed individuate con codifiche univoche.
- 2) La banca dati contiene il sistema delle relazioni atto a collegare altre banche dati comunali relative agli immobili (toponomastica, anagrafe, tributi, commercio, servizi scolastici, ecc.), può inoltre contenere anche informazioni aggiuntive sugli stessi (es.: tipologie costruttive, prestazioni energetiche ecc.).
- 3) Il dato toponomastico (indirizzo formato da Via, numero civico, interno) rappresenta il codice pubblico, che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell'anagrafe immobiliare.
- 4) Il popolamento con il dato toponomastico delle banche dati toponomastica, anagrafe immobiliare e del database geografico avviene al termine dell'istruttoria per l'attribuzione della numerazione civica esterna e interna.
- 5) L'inserimento del dato attiva meccanismi di replica o di notifica dello stesso verso le procedure di altri uffici. Tutti gli uffici comunali debbono obbligatoriamente gestire le loro procedure attraverso il dato toponomastico associato all'unità ecografica.

Art.48

Caratteristiche delle targhette ed oneri

1. I numeri civici sia interni che esterni vanno indicati su targhe il cui materiale, formato e scritte sono definiti con appositi atti dirigenziali e nel rispetto delle altre normative e regolamentazioni a carattere urbanistico - edilizio.
2. Compete al Comune la fornitura e la posa in opera delle targhette relative alla numerazione civica esterna.

3. Il Comune, a norma dell'art. 10 della Legge 1228 del 1954, può avvalersi della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna e della sua apposizione in uno dei seguenti modi da stabilire con apposita delibera di Giunta Comunale:
- a) ponendo direttamente a carico dei proprietari sia l'acquisto che la posa in opera della targhetta nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1.
 - b) tramite personale proprio o ditta esterna incaricata della fornitura e della apposizione delle targhette, in tal caso il proprietario provvederà al pagamento del costo nei modi stabiliti con apposito atto.
 - c) Con addebito su cartella esattoriale
 - d) Nel caso il rifacimento della numerazione non intervenga ad opera dell'Ente, compete al proprietario l'acquisto e l'apposizione della targhetta con il numero civico interno entro trenta giorni dall'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita, il numero dovrà, nei limiti del possibile essere uguale o simile a quelli già presenti
 - e) In caso di inadempimento, provvederà direttamente il Comune addebitando al proprietario i costi relativi.
 - f) Nel caso di variazione di numerazione civica su iniziativa del Comune, tutte le variazioni relative alla residenza e le comunicazioni ad altri servizi pubblici interessati saranno a carico dell'ufficio anagrafe che invierà i dati a mezzo telematico.

Disposizioni finali

Art. 49

Sanzioni e misure ripristinatorie

- 1) E' vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe, sia di onomastica stradale che di numerazione civica.
- 2) Nel caso di possibilità d'accesso ad una unita' ecografica da un percorso diverso da quello principale, con origine da un'altra area di circolazione, è fatto divieto di apporre su quest'ultima il numero civico relativo all'immobile in questione.
- 3) Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni ed alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori.
- 4) Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, come elevata dall'art. 27 del D.L. 18/02/1983 n. 55 convertito in legge 26/04/1983 n. 131.

Art. 50

Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alle disposizioni del

Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. 380/2001), al regolamento anagrafico D.p.r. 223/89 Capo VII artt. dal 38 al 50, dalla legge 1228/1954 - Informativa del 6 maggio 2014 con aggiornamento al 27 novembre 2014 – riferimento circolare ISTAT n. 912/2014/P del 15/01/2014.

Art.51
Norme transitorie

- 1) Gli strumenti attuativi previsti nel presente regolamento, da adottarsi da parte dei dirigenti competenti in materia, debbono essere completati ed emanati entro 60 giorni dall'approvazione dello stesso.
- 2) Fino all'emanazione degli strumenti attuativi, si applicano le disposizioni ed i criteri generali del presente regolamento per quanto attiene la numerazione esterna ed interna.
- 3) E' demandata all'Amministrazione Comunale in relazione alle risorse interne ed esterne all'Ente l'attivazione di progetti finalizzati all'attribuzione della numerazione civica interna per le unità ecografiche semplici preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.
- 4) Tali progetti finalizzati alla costruzione dell'anagrafe immobiliare potranno essere realizzati in forma parziale o totale in concomitanza del prossimo censimento generale della popolazione.

Art. 52
Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento diverrà esecutivo nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa.